CAMERA DEI DEPUTATI N. 1337

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TRANTINO

Presentata il 4 agosto 1987

Disciplina del trattamento degli agrumi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Alcune recenti, discutibili iniziative giudiziarie riguardanti i processi di cosiddetta « deverdizzazione » di diverse specie di agrumi prima della loro immissione sui mercati, hanno determinato, con il sequestro degli impianti a tale pratica preposti in tutto il territorio nazionale, la totale paralisi di un settore trainante per l'economia meridionale e fondamentale per quella siciliana in particolare.

All'oggettivo pericolo di tensioni sociali gravissime conseguenti alla predetta stasi, si aggiunge l'irrimediabile nocumento arrecato all'immagine della nostra produzione agrumicola, sovrastata dalle concorrenze di analoghe produzioni ad opera di Paesi dove, ironia della sorte, la deverdizzazione è liberamente consentita: al danno si aggiunge, dunque, la beffa !

Ponderose relazioni peritali a firma di illustri cattedratici escludono la tossicità di siffatti trattamenti a mezzo di etilene o di sostanze che, combinate, compongono etilene: i processi di deverdizzazione incidono soltanto sulla pigmentazione della buccia dell'agrume e non, di certo, sulla sua effettiva maturazione e sulla conseguente genuinità; ma v'è di più: ci si può spesso trovare in presenza di agrumi naturalmente colorati ed intrinsecamente immaturi, onde è da escludere, anche in via ipotetica, una frode in danno del consumatore con riferimento al solo elemento della colorazione esterna del frutto.

Infine, si demanda al Governo l'adozione di una disciplina chiara, semplice, definitiva ed organica su di un così importante settore della nostra economia con l'urgenza necessaria per garantire il reddito a centinaia di migliaia di famiglie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È consentito il commercio all'ingrosso e al dettaglio di agrumi sottoposti a processi di « deverdizzazione » a mezzo di etilene o sostanze che, combinate, compongono etilene, senza alcun obbligo per i venditori di pubblicizzare gli avvenuti trattamenti degli agrumi.

ART. 2.

1. A partire dall'entrata in vigore della presente legge e per un anno, sono consentiti la produzione, la vendita, la detenzione e l'uso di etilene o di sostanze che, combinate, compongono etilene, per l'uso in processi di deverdizzazione di agrumi, senza le autorizzazioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283.

ART. 3.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo regola, con apposita organica disciplina avente valore di legge, la materia concernente la deverdizzazione degli agrumi, in base ai criteri stabiliti dagli articoli precedenti.

ART. 4.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrastanti con la presente legge.